



**LARA GIOVANNINI**

**CONSULENTE DEL LAVORO**

VIA SANDRO PERTINI 32  
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

TEL 051 454116  
FAX 051 455795

AI SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDE

CIRCOLARE N. 2/2023

San Lazzaro di Savena, 29 maggio 2023

**OGGETTO: IL PRIMO MESE DI CONGEDO PARENTALE E' INDENNIZZATO ALL'80%.**

L'INPS, con la circolare n. 45 del 16 maggio 2023, ha fornito le prime istruzioni sull'elevazione dell'indennità di congedo parentale dal 30% all'80% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino, disposta dall'articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023).

**Destinatari** - Si ricorda che l'elevazione dell'indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, mentre rimangono escluse tutte le altre categorie di lavoratori (autonomi; lavoratori iscritti alla Gestione separata; ecc.). Pertanto, se un genitore è lavoratore dipendente e l'altro genitore non lo è, il mese di congedo parentale indennizzato all'80% della retribuzione spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

**Modalità applicative** - La circolare sottolinea che la modifica normativa non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all'80% della retribuzione, ma dispone l'elevazione dell'indennità all'80% (invece del 30%) della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all'altro, a condizione che la mensilità indennizzata all'80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore.

Il mese indennizzato all'80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. Inoltre, la fruizione "alternata" tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio.

**Criterio cronologico di indennizzo** - Un aspetto di particolare rilievo riguarda il criterio cronologico seguito per l'indennizzo. Al riguardo, l'INPS precisa che, essendo previsto un termine entro cui fruire dell'indennità all'80% della retribuzione più breve rispetto al termine di 12 anni di vita (o 12 anni dall'ingresso in famiglia) del minore, i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni

dall'ingresso del minore in caso di affidamento/adozione – **per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022** – sono indennizzati all'80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese. I periodi successivi, al sussistere dei presupposti, saranno invece indennizzati al 30%.

**Decorrenza** - Per quanto riguarda la decorrenza della nuova disposizione, l'elevazione dell'indennità, come anticipato, **interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. È quindi sufficiente che uno dei due genitori fruisca, nell'anno 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio o alternativo.** Se il padre è lavoratore dipendente e la madre è iscritta alla gestione separata, rileva solo il termine finale del congedo di paternità.

**Domanda** - La domanda di congedo parentale continua ad essere presentata dal lavoratore in via telematica secondo le modalità già in uso.

Copia della domanda di congedo parentale e della ricevuta di avvenuta presentazione dovrà essere consegnata al datore di lavoro.

Per gli eventi già liquidati con l'indennità al 30% anziché all'80% e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza da gennaio 2023 a giugno 2023, l'INPS si è riservato di fornire nuove istruzioni con un successivo messaggio.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione si porgono i nostri più cordiali saluti.

*STUDIO GIOVANNINI LARA*